

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13043 Anno 2019

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: DELLI PRISCOLI LORENZO

Data pubblicazione: 15/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso 13572-2018 proposto da:

VALENTINI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PALMERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO CUVA;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



13043
19

avverso la sentenza n. 4359/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata il 06/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/03/2019 dal Consigliere Relator Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che la Commissione Tributaria Provinciale respingeva l'opposizione della contribuente avverso la cartella di pagamento relativa all'anno di imposta 2008 derivante dalla revoca del beneficio fiscale della detrazione IRPEF del 36% e del 55% per lavori di ristrutturazione di un immobile in comproprietà con il marito in quanto tali lavori sarebbero stati effettuati su un immobile in costruzione, risultando dunque come lavori di completamento e non di ristrutturazione;

che la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva il ricorso della contribuente ritenendo che *«l'eccezione di nullità per difetto di contraddittorio è nuova in quanto sollevata solo in appello e, dunque, è inammissibile»*;

che nel merito la detrazione fiscale è prevista per la ristrutturazione edilizia, che è locuzione che esprime letteralmente il recupero di costruzioni già esistenti, non potendosi estendere alla diversa ipotesi della demolizione e ricostruzione, e non avendo la contribuente dimostrato che l'immobile – che ha il classamento F3 (ossia immobile in costruzione) – al momento dei lavori fosse già completato;

che la contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi mentre l'Agenzia delle entrate ne chiedeva il rigetto costituendosi con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato:

che, con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente denuncia la nullità della

sentenza per violazione del principio del contraddittorio in relazione agli artt. 14 e 59 del d.lgs. n. 546 del 1992 per violazione del litisconsorzio necessario con il marito in quanto i presupposti dell'obbligazione tributaria e i suoi contenuti (detrazione fiscale per un immobile in comproprietà) sarebbero comuni ai due coniugi;

considerato, quanto al primo motivo d'impugnazione, che il contributo di ristrutturazione previsto dagli artt. 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, genera una serie di obbligazioni individuali tra il comune ed i singoli proprietari di ciascuna unità immobiliare, ognuna delle quali subordinata alle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge citata e sottoposte a separato accertamento. Ne consegue che va escluso il litisconsorzio necessario nel giudizio instaurato da alcuni condomini comproprietari di unità immobiliari in ordine alla spettanza ed entità del contributo che li riguarda, anche nell'ipotesi in cui il comune abbia predisposto per tutti i comproprietari un unico progetto di ricostruzione ammesso al contributo (Cass. 12 luglio 2013, n. 17260);

ritenuto che nella specie non sussiste una ipotesi di inscindibilità in quanto i soggetti sono distinti e distinte sono le relative dichiarazioni ai fini IRPEF; né può invocarsi la sussistenza di un litisconsorzio processuale in quanto le cause sono rimaste distinte fin dall'inizio; la circostanza poi che la contestata detraibilità dei lavori di ristrutturazione tragga origine dai medesimi lavori effettuati sullo stesso immobile è soltanto una circostanza che al più consentirebbe di invocare un litisconsorzio facoltativo per ragioni di economia processuale;

considerato che con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in quanto la CTR non prenderebbe minimamente in esame la questione più rilevante e sicuramente decisiva ai fini della decisione della controversia in questione, ossia il completamento dei lavori *de quo* risultante



dalla documentazione prodotta e in particolare dalla sanatoria edilizia compiuta dal venditore dell'immobile;

considerato che secondo questa Corte l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia: Cass. 29 ottobre 2018 n. 27415; Cass. 25 giugno 2018, n. 16703), pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415);

considerato che la CTR ha esaminato esplicitamente e direttamente il fatto decisivo consistente nel se l'immobile fosse ancora in costruzione, ritenendo che la contribuente non abbia dimostrato l'ultimazione dei lavori in ragione di una serie di elementi probatori significativi espressamente presi in considerazione, quali la certificazione catastale, la comunicazione di inizio lavori, la perizia giurata, il certificato di residenza, il contratto di fornitura elettrica, e il pagamento di interessi per un mutuo, risultanze istruttorie dalle quali la CTR è giunta ragionevolmente alle conclusioni - sfavorevoli per la contribuente - cui è pervenuta, senza che possa rilevare l'omesso esame di ulteriori elementi istruttori, dal momento che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404) e in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116

cod. proc. civ., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

ritenuto pertanto che entrambi i motivi d'impugnazione sono infondati e che quindi il ricorso della contribuente va respinto; la condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.000, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2019.

Il Presidente
Marcello Jacobellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

15 MAG. 2019



Il Pessionario Giudice
Luisa PASSINETTI

Luisa Passinetti

LP

Corte di Cassazione - copia non ufficiale